

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 1° dicembre 2004, ha approvato il seguente disegno di  
legge, d’iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273

*All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «direttiva 2003/87/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».*

*All'articolo 2, alla rubrica, la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo»; al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «dichiarazione resa ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al».*

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

*«Art. 2-bis. – (Sanzioni). – 1. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto».*

*All'articolo 3, al comma 2, le parole da: «fatti salvi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso».*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

*«Art. 3-bis. – (Accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni). – 1. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, assicura la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni, fatti salvi i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2005, le amministrazioni interessate provvedono con apposite tariffe a carico dei soggetti richiedenti».*